TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 317

Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria

Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;

b) l'esatto accertamento delle entrate;

c) la regolare gestione dei fondi di bilancio. I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al preside o al podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 1 aprile 1934 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-317-attribuzioni-di-vigilanza-degli-uffici-di-ragioneria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it